



# Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 1 in data 13.01.2019

Stampa newsletter

Buona consultazione Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

## Argomenti newletter

- E' perentorio il termine di 30 giorni previsto dalla L.R. 10/2001 per giustificare assenze nell'occupazione di posteggio per commercio su aree pubbliche
- Monitoraggio relativo all'anno 2018
- <u>Segnalazione Autorità garante Concorrenza e Mercato in materia di concessioni pubbliche</u>
- Monitoraggio rete distributiva al 31.12.2018
- Incontro Autogestito di formazione
- Avviso per la presentazione di progetti formativi per Educatori e Coordinatori di NIDI IN FAMIGLIA
- Nuove disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
- Circolari della Questura di Treviso su gestione e trasmissione digitale dei documenti
- Calendario regionale 2019 delle sagre e fiere con somministrazione
- <u>Istituzione presso la CCIAA dello Sportello Nuova Impresa</u>
- Legge statale di bilancio 2019 e novità varie
- Newsletter della Rete degli URP del Veneto
- Prodotti cosmetici e procedure di controllo
- Promemoria per adesione al Progetto "UNICO PER L'IMPRESA" anno 2019

Commercio aree pubbliche

#### Varie

E' perentorio il termine di 30 giorni previsto dalla L.R. 10/2001 per giustificare assenze nell'occupazione di posteggio per commercio su aree pubbliche

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 7312 in data 12.4.2018, pubblicata il 31.12.2018, il CONSIGLIO DI STATO, V Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

- il Comune di Verona dispone con provvedimento in data 19 dicembre 2016 la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico con conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. n. 10 del 2001, in quanto aveva riscontrato che il posteggio non era stato utilizzato per un periodo di tempo superiore ad un terzo di quello di operatività del mercato, risultando effettuate ventuno assenze nel periodo 21 gennaio 2016 -19 novembre 2016;
- la società titolare del posteggio ricorre al TAR chiedendo l'annullamento del provvedimento comunale, contestando in particolare la violazione per violazione dell'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. n. 10 del 2001, per non aver considerato l'ordinatorietà del termine di trenta giorni per la comunicazione delle ragioni giustificative dell'assenza, in violazione dell'art. 97 Cost., eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. n. 10 del 2001 (nella parte in cui stabilisce il termine di trenta giorni per giustificare, in forma scritta, le assenze per malattia, gravidanza o per servizio militare);
- con sentenza breve n. 00272/2017 il T.A.R. Veneto, SEZIONE III, respingeva il ricorso in quanto "il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della I.r. n. 10 del 2001 ...ha chiara natura perentoria, con la conseguenza che devono qualificarsi come ingiustificate, ai fini della successiva decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e conseguente revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le assenze in relazione alle quali il privato non comunichi tempestivamente e per iscritto al Comune, entro il predetto termine di trenta giorni, le ragioni giustificative accompagnandole da idonea documentazione"; Conseguentemente il Comune ha correttamente ritenuto di giustificare soltanto due assenze sancendo invece la tardività della comunicazione giustificativa relativa a quattro assenze in quanto la relativa documentazione giustificativa è stata trasmessa al Comune oltre il termine perentorio di 30 giorni;
- la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR VENETO, sostenendo in particolare che il termine di trenta giorni per la comunicazione della giustificazione delle assenze ha natura ordinatoria, non ricollegando la norma alcuna sanzione al mancato rispetto del predetto termine e dunque alla intempestiva comunicazione della giustificazione, ed eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. n. 10 del 2001.

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso, confermando quindi il provvedimento del Comune e compensando le spese, per le seguenti particolari ragioni:

- sebbene la fonte primaria non qualifica il termine per provvedere alla giustificazione delle assenze come perentorio, è altrettanto vero che correla all'assenza non giustificata la decadenza dalla concessione del posteggio; la giustificazione dell'assenza entra a fare parte del procedimento decadenziale per mancato utilizzo del posteggio per un arco temporale superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato come elemento qualificante ed idoneo ad escludere il non uso, nei casi previsti dalla legge;
- il contraddittorio predecisorio è finalizzato non già alla presentazione di (tardive) giustificazioni, ma, più ampiamente, a controdedurre sulla revoca dell'autorizzazione e dunque anche sulla configurabilità delle ragioni della decadenza dalla concessione del posteggio; il rapporto di comunicazione con contestazione della fattispecie, che l'Amministrazione è onerata ad instaurare, non vale a rimettere in termini l'operatore ai fini della giustificazione delle assenze;
- relativamente alla eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. b), della I.r. Veneto n. 10 del 2001, il CDS precisa che il legislatore statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell'attività economica volte a garantire, tra l'altro, anche l'osservanza dell'utilità sociale della medesima, sussistendo una preminenza delle utilità e delle finalità sociali rispetto a quelle di profitto della libera iniziativa economica; non ritiene quindi pregnante il parametro di cui all'art. 41 Cost. per contestare la legittimità costituzionale dell'art. 5 della I.r. n. 10 del 2001.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

#### Monitoraggio relativo all'anno 2018

Regione

Come noto, la legge Regionale n. 10 del 06.4.2001, "NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, prevede all'art. 12, comma 1, che "I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente".

Come riportato nel sito della Regione, i Comuni devono quindi trasmettere alla Regione Veneto **ENTRO IL 31 GENNAIO 2019**, tramite apposita COMUNICAZIONE, i **dati 2018** relativi alle autorizzazioni rilasciate, alle eventuali cessazioni, cambi di residenza e subingressi degli operatori frequentanti il mercato e degli operatori itineranti.

Il modulo di COMUNICAZIONE è consultabile al seguente link <a href="http://www.regione.veneto.it/c/document\_library/get\_file?uuid=5ab2c4ad-5824-42ca-bd05-017883145170&groupId=10713">http://www.regione.veneto.it/c/document\_library/get\_file?uuid=5ab2c4ad-5824-42ca-bd05-017883145170&groupId=10713</a> e viene allegato anche alla presente.

Allegati: Vedi documento

Torna agli argomenti

#### Segnalazione Autorità garante Concorrenza e Mercato in materia di concessioni pubbliche

**AGCOM** 

Con Segnalazione n. S3470 in data 12.12.2018, indirizzata a Presidenti delle Camere, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso alcune considerazionni sullo stato attuale delle concessioni amministrative in Italia e sulle principali criticità concorrenziali riscontrate in alcuni mercati a seguito dell'utilizzo a volte distorto dello strumento concessorio.

Come riportato in un COMUNICATO STAMPA pubblicato il 20.12.2018 nel proprio sito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato torna a segnalare che le gare devono costituire la regola nell'affidamento delle concessioni; la loro ampiezza e durata devono essere limitate e giustificate dalle esigenze di natura tecnica ed economica e dalle caratteristiche degli investimenti; andrebbero eliminati i casi di preferenza per i gestori uscenti o per l'anzianità acquisita, nonché evitati rinnovi automatici e proroghe.

L'Autorità formula pertanto delle proposte di modifica della normativa vigente o raccomandazioni alle amministrazioni concedenti, finalizzate a garantire un maggiore confronto concorrenziale tra gli operatori

del mercato e a migliorare la qualità, anche in termini di sicurezza, del servizio reso alla collettività, in particolare nei seguenti settori:

- Concessioni portuali e marittime: un chiarimento dei ruoli e delle competenze dei vari attori del settore; il recepimento da parte delle AdSP delle indicazioni fornite dai regolatori, definendo chiaramente ex ante criteri equi e non discriminatori di accesso e utilizzo delle infrastrutture e attivandosi per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, indipendentemente dalle istanze dei soggetti interessati.
- Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: l'adozione in tempi brevi di una nuova normativa che preveda l'immediata selezione dei concessionari in base a principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità e che garantisca all'amministrazione competente un utilizzo efficiente delle risorse demaniali e un'adeguata remunerazione del bene, tale da consentire il trasferimento di una parte maggiore della rendita alla collettività.
- Posteggio per commercio su aree pubbliche: la verifica della adeguatezza ed effettiva proporzionalità delle concessioni rispetto agli investimenti effettuati e alla natura del posteggio interessato; l'eliminazione dei criteri di anzianità, tali da attribuire all'operatore uscente un vantaggio concorrenziale non replicabile dai concorrenti.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della Segnalazione dell'Autorità, allegata alla presente.

Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

Commercio fisso

Varie

## Monitoraggio rete distributiva al 31.12.2018

Regione

La legge Regionale n. 50 del 28.12.2012, "POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO", disciplina la materia del commercio al dettaglio su area privata e prevede all'art. 5 che "La Regione svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge. A tal fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alle strutture regionali competenti i dati inerenti alla rete distributiva".

Come riportato nel sito della Regione, i Comuni devono trasmettere alla Regione Veneto **ENTRO IL 31 GENNAIO 2019**, tramite apposito modello di rilevazione (Tabella xls, allegata alla presente), i dati relativi alla consistenza della rete distributiva commerciale degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita, non ubicati all'interno di grandi strutture di vendita in forma di centro o parco commerciale, aggiornati al 31 dicembre 2018.

Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

**Formazione** 

### Uffici Attività Produttive

## Incontro Autogestito di formazione

Centro Studi Amministrativi MT Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per la mattinata di **VENERDI' 18 GENNAIO 2019,** presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un "**incontro autogestito**" per le attività produttive, con l'intervento di alcuni funzionari del "Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive" che approfondiranno le "*novità normative dell'ultimo semestre*" e la materia delle "MANIFESTAZIONI TEMPORANEE" (*Relazione sulle linee guida elaborate dal Tavolo di coordinamento Prefettizio relative allo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee, anche in applicazione della Direttiva Piantedosi del 18 luglio 2018, e proposte organizzative e formative del Centro Studi per l'attuazione delle suddette linee guida).* 

Si precisa che la partecipazione sarà gratuita solo per gli Enti che hanno inviato formale comunicazione di adesione al Progetto UNICOPERLIMPRESA anno 2019 e che l'iscrizione è

comunque obbligatoria e va effettuata nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull'iniziativa.

Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

Legge Regionale 22/2002

#### LR 22/2002 Strutture sociali

### Avviso per la presentazione di progetti formativi per Educatori e Coordinatori di NIDI IN FAMIGLIA

Regione

Con DGR n. 1994 del 21.12.2018, pubblicata nel BUR n. 2 del 04.01.2019, la REGIONE ha approvato l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti formativi rivolti a coloro che intendano svolgere ex novo le attività di Educatore di Nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, secondo le indicazioni contenute nella DGR n. 153/2018.

Alla suddetta DGR sono allegati i seguenti documenti:

- · Allegato A: Avviso pubblico;
- Allegato B: Direttiva per la gestione dei percorsi formativi;
- Allegato C: Programma didattico dei percorsi formativi.

L'AVVISO PUBBLICO prevede che le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. In sede di prima applicazione, viene prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro e non oltre le ore 12 del 03 febbraio 2019.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR e relativi allegati, anche attraverso il seguente link <a href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385013">https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=385013</a>.

Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

Noleggio veicoli

## NCC e TAXI

#### Nuove disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea

Legislazione

Al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente e di consentire l'adozione degli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle Regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi, con decreto legge n. 143 del 29.12.2018, pubblicato nella G.U. n. 301 del 29.12.2018, entrato in vigore il 30.12.2018, sono state approvate "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea", come evidenziate anche dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 300 in data 02.01.2019.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte con il decreto-legge n. 143:

- viene abrogato l'art. 2, comma 3, del del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevedeva il termine del 31.12.2018 per l'emanazione di un decreto interministeriale che avrebbe dovuto rideterminare i principi fondamentali della disciplina del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente;
- viene previsto all'art. 3, comma 3, della legge 21/1992 che "La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019"; fino alla data di adozione di quest'ultima intesa e comunque per un periodo non superiore al 30.12.2020, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino al 14 dicembre 2018 e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli;

- all'art. 11 della legge 21/1992 viene stabilito che nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico (contenente targa veicolo, nome conducente, data e luogo e chilometri di partenza e di arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del fruitore del servizio), le cui specifiche saranno stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno entro il 30 giugno 2019; fino all'adozione del decreto con le specifiche tecniche, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa;
- le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio NCC devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse;
- è consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso;
- l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, se sul "foglio di servizio" sono registrate più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e quindi entro il 30.12.2019, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante;
- le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli
  articoli 3 ed 11 della medesima legge, nonché per i soggetti titolari di autorizzazione di NCC le
  sanzioni previste dall'art. 85, commi 4 e 4bis del Codice della Strada, si applicano a partire dal 30
  marzo 2019;
- a decorrere dal 30 dicembre 2018 e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante;
- con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, è disciplinata l'attivita' delle **piattaforme tecnologiche di intermediazione** che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

In attesa della conversione in legge del D.L. 143/2018, si rinvia per approfondimenti alla lettura di quest'ultimo e della Circolare Ministeriale, allegati alla presente.

Allegati: Vedi documento

Torna agli argomenti

Polizia amministrativa

## Varie

#### Circolari della Questura di Treviso su gestione e trasmissione digitale dei documenti

Questura

Come riferito nella Newsletter n. 25 del 02.12.2018, la Questura di Treviso con Circolare n. 0786 del 20.11.2018, indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni statali e locali e alle varie Forze di Polizia, avente ad oggetto "Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e Protocollo Informatico. Progetto MIPG-WEB, informatizzazione degli archivi. Questura di Treviso: gestione e trasmissione digitale dei documenti", informava che dal 01 ottobre 2018 riceve e trasmette la corrispondenza esclusivamente in formato digitale utilizzando le PEC e forniva poi varie precisazioni sui file trasmissibili, sulle loro denominazioni, sulle PEC dei vari Uffici interni e sulle specifiche competenze di questi ultimi.

Con **Circolare n. 0860 del 28.12.2018** la Questura integra quanto già comunicato con la Circolare n. 0786 sopracitata ed in particolare:

- indica gli indirizzi PEC degli uffici competenti per le materie ARMI, PASSAPORTI e CARTE DI IDENTITA<sup>1</sup>.
- precisa che il nome di files riferiti a persone giuridiche non devono riportare nomi di titolari o soci;
- chiarisce alcune competenze degli uffici a parziale rettifica di quanto indicato nella precedente Circolare;

 precisa che gli allegati alle PEC inviate agli uffici interni della Questura devono essere in formato PDF e non in formato immagine.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura delle Circolari della Questura, allegate alla presente.

#### Allegati

Vedi documento

Torna agli argomenti

#### Somministrazione alimenti e bevande

#### Varie

## Calendario regionale 2019 delle sagre e fiere con somministrazione

Regione

Come noto, a partire dal 2018 la Regione Veneto approva e pubblica annualmente un CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE CON SOMMINISTRAZIONE, introdotto con DGR 184 del 21.02.2017 di approvazione delle "Linee guida per la programmazione delle attività temporanee di somministrazione nelle sagre e fiere", ed oggetto di successive note regionali prot. 408416 del 02.10.2017 e prot. 511470 del 06.12.2017.

In data 27.12.2018 la Regione Veneto ha pubblicato nel proprio sito il **CALENDARIO DELLE SAGRE E DELLE FIERE CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ANNO 2019**, che in un file di 164 pagine comprende i dati di circa 1800 eventi comunicati dai Comuni di tutta la Regione.

Per la provincia di Treviso sono 239 gli eventi comunicati e riportati nel CALENDARIO REGIONALE 2019 (nel 2018 erano 256).

La Regione ricorda nel proprio sito che:

- gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche e di dare alla manifestazione adeguata pubblicità. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi metereologici, non prevedibili;
- ai fini dell'aggiornamento periodico del calendario regionale, il Comune deve inviare i dati integrativi/modificativi alla Regione almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Calendario Regionale 2019.

## Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

## Altre categorie

## Varie

#### Istituzione presso la CCIAA dello Sportello Nuova Impresa

## Camera di Commercio

Con email in data 20 dicembre 2018 la **CCIAA di TREVISO E BELLUNO** ha informato i Comuni che è attivo lo **SPORTELLO NUOVA IMPRESA**, attraverso il quale viene garantito un supporto informativo a chi intende avviare o modificare un'attività imprenditoriale (procedure e atti amministrativi, agevolazioni, ecc.).

Tale Sportello è aperto presso la sede di Treviso della CCIAA tutti i giorni, ed è raggiungibile anche attraverso specifica mail oppure telefonicamnete.

Maggiori dettagli sono reperibili attraverso un apposito depliant informativo allegato alla presente.

#### Allegati:

Vedi documento

## Legge statale di bilancio 2019 e novità varie

Legislazione

Con legge n. 145 del 30.12.2018, definita "legge di bilancio" (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 della G.U. n. 302 del 31.12.2018), entrata in vigore il 01 gennaio 2019, è stato approvato il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con il quale sono state introdotte varie novità, come in parte anticipate nella Newsletter n. 27 del 30.12.2018, che vengono dettagliate ai seguenti commi dell'art. 1:

## **PUBBLICITA' MEDICI E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE:**

Con il comma 525 sono introdotte limitazioni per le pubblicità delle strutture sanitarie private e per gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, mediante la previsione che le comunicazioni informative da parte di tali strutture e di tali iscritti, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni relative ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio offerto, nonche' al prezzo ed ai costi complessivi delle prestazioni (come indicate all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), in quanto ritenute funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari; viene quindi escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria

Con il comma 536 viene previsto che in caso di violazione alla sudddetta nuova disposizione sulle comunicazioni informative sanitarie, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

Viene infine stabilito che tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi - entro il 01 aprile 2019 (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018) - di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa.

### **PROFESSIONI SANITARIE:**

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, con il **comma 537** viene integrata la legge n. 42 del 26 febbraio 1999, che contiene "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*", mediante la previsione che coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Viene comunque confermata la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

## **SLOT MACHINE:**

Con il comma 569 viene previsto che a decorrere dal 1° luglio 2019 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi, di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni; le norme di attuazione di tale previsione verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il 02 marzo 2019.

Viene inoltre stabilito che le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi.

## **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:**

Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, con il comma 686 viene modificato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva Bolkestein, inserendo tra i servizi esclusi dall'applicazione del decreto stesso anche le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. Viene inoltre stabilito che l'art. 16 del decreto, relativo alle modalità di "selezione tra diversi candidati", non si applica al commercio su aree pubbliche e viene infine abrogato l'art. 70 del decreto 59/2010, con il quale erano state introdotte specifiche disposizioni relative al "commercio su aree pubbliche" come ad es. la previsione che l'autorizzazione al commercio in forma itinerante veniva rilasciata dal Comune dove il richiedente intende avviare l'attività.

Tali modifiche stravolgono l'intera impostazione che le norme ora abrogate o non più applicabili avevano introdotto nella disciplina e regolamentazione della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche e si attendono quindi chiarimenti in merito da parte di Stato o Regione.

#### PRODUTTORI AGRICOLI E VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI:

Con il **comma 700** viene modificato l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", mediante l'aggiunta del seguente comma "1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli."

In base alla suddetta norma gli imprenditori agricoli possono ora effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli, fatti salvi gli aspetti igienico-sanitari e il rispetto del criterio della prevalenza in termini di fatturato.

Il comma 701 dispone poi che per le finalità di cui al comma 700 sopraindicato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

## LIMITI DI RUMORE PER ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE:

Il **comma 746** modifica l'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, aggiungendo dopo il comma 1 il seguente comma « 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ».

Con questa norma **vengono ridefiniti i parametri di rumorosità** fissati dal Codice Civile sulla tollerabilità del rumore prodotto da tutte quelle attività produttive e commerciali che spesso rimangono aperte fino a notte fonda provocando disagi e malcontento tra i residenti delle abitazioni limitrofe.

Le nuove regole sono meno rigide delle precedenti in quanto i rumori prodotti da queste attività commerciali saranno tollerati entro i 55 Leq in dB(A) dalle 6 alle 22 e i 45 Leq in dB(A) dalle 22 alle 6 del mattino.

Le attività produttive e commerciali che provocano inquinamento acustico operando in zone e quartieri residenziali, non saranno più soggette alle stesse pene e limitazioni previste dalla Legge n. 447/1995 e dal Codice Civile, ma solo alle nuove disposizioni che definiscono regole diverse per quanto concerne il disturbo alla quiete pubblica provocato dalle emissioni rumorose.

Rispetto ai vecchi parametri cambia l'unità di misura fissata dalla legge, che non è più il decibel ma il Leq. Questo significa che la quantificazione delle emissioni terrà conto della sola sorgente da cui tali emissioni provengono e non del rumore ambientale percepito, che normalmente viene appunto misurato in decibel.

La vecchia normativa, inoltre, lasciava piena discrezionalità al giudice incaricato sulla tollerabilità del rumore e sull'eventuale violazione delle norme in tema di inquinamento acustico. Con la nuova norma invece, potrebbe non essere più così e questo complicherebbe parecchio le cose in sede processuale.

## **MANIFESTAZIONI SPORTIVE:**

Con il comma 1100 viene modificata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con l'inserimento dopo il comma 545 dell'articolo 1 di alcuni commi con i quali viene stabilito in particolare che a decorrere dal 1º luglio 2019 i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identita', e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso all'area dello spettacolo e' subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo.

#### ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE E AL REA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SOGGETTI:

Con il **comma 1134** sono stati riaperti fino al 31.12.2019 i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (mediatori, agenti e rappresentanti di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere) ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012.

#### **DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE:**

Con il **comma 1135** è stata approvata la proroga al 01 gennaio 2020 del termine previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017 n. 98 entro il quale "la carta di circolazione, .... costituisce il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ...".

#### TURISMO- STRUTTURE RICETTIVE E PREVENZIONE INCENDI:

Con il **comma 1141** viene modificato l'art. 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la previsione che per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, tra i quali rientrano anche i territori della Regione Veneto, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.

Si informa infine che **l'ANCI NAZIONALE** ha pubblicato **in data 09.01.2019 una NOTA DI LETTURA** sulle norme di interesse degli Enti Locali contenute nella legge di bilancio 145/2018, nella quale vengono richiamate soprattutto le disposizioni in materia contabile, di CIE e di personale.

Per un approfondimento si rinvia alla lettura delle allegate Legge di bilancio e Nota di Lettura Anci.

Allegati: Vedi documento

Torna agli argomenti

#### Newsletter della Rete degli URP del Veneto

Regione A partire dal 2006 la Regione ha avviato il progetto "Rete degli U.R.P. del Veneto" attraverso il quale intende valorizzare il ruolo degli U.R.P quali facilitatori della comunicazione tra amministrazione pubblica e cittadini. La Regione del Veneto ha organizzato l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - URP prevedendo sei sportelli, uno per ogni capoluogo di provincia escluso Venezia. Ulteriori dettagli sono reperibili al link <a href="http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/home">http://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/home</a>.

In data **08.01.2019** nel sito della *Rete degli URP del Veneto* è stata pubblicata una **Rassegna di News** in ambito regionale individuate dagli URP, con notizie di vario genere (nidi in famiglia, raccolta proposte progettuali per sviluppo di imprese, regolamenti, programmi, ecc.).

Per alla approfondimento si rinvia lettura della il link un Rassegna attraverso seauente http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-newsletter? p p id=DefaultViewer WAR pinewsletterweb&p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=view&p p col id=column-1&p p col count=1&art det id=3270385&art det group id=2591459-

Allegati: Vedi documento

#### Prodotti cosmetici e procedure di controllo

Ministero

Con Decreto del Ministero Salute 27/09/2018, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23.11.2018, in vigore dal 23 dicembre 2018, vengono regolamentate le procedure per l'attività di vigilanza e sorveglianza sul mercato interno dei prodotti cosmetici ai sensi degli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1223/2009, e in particolare viene stabilito quanto segue:

- per produzione di prodotti cosmetici si intende l'effettuazione di una o piu' fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura;
- i produttori di cosmetici, sia in proprio che per conto terzi, devono inviare tramite il SUAP all'azienda sanitaria competente per territorio la SCIA contestuale all'inizio attività;
- i produttori di cosmetici, sia in proprio che per conto terzi, devono inviare tramite PEC al Ministero
  della Salute ed alla Regione ove si trova il sito di produzione, entro trenta giorni dall'inizio
  dell'attività e per ciascun sito coinvolto, una comunicazione (utilizzando specifico modello che
  verrà approvato dal Ministero della Salute) contenente varie informazioni: nome o ragione sociale,
  codice fiscale o partita IVA, indirizzo completo del sito di produzione, elenco delle categorie di
  prodotti cosmetici oggetto della produzione, indicazione delle attività svolte nel sito di produzione,
  ecc.;
- i soggetti che hanno avviato l'attività di produzione di cosmetici anteriormente al 23/12/2018, dovranno inviare la comunicazione entro il 23 giugno 2019.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale.

#### Allegati:

Vedi documento

Torna agli argomenti

## Promemoria per adesione al Progetto "UNICO PER L'IMPRESA" anno 2019

Centro Studi Amministrativi MT Come riportato nelle ultime Newsletter, si ricorda che il **CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA** con nota prot. n. 276 del 23/11/2018 aveva trasmesso ai Comuni la **proposta di adesione al Progetto "Unico per l'Impresa" per l'anno 2019,** che prevede in particolare:

- incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive ;
- incontri vari di formazione, anche in collaborazione con la struttura UNIPASS Bim Piave;
- consulenza telefonica generale il lunedi pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
- consulenza telefonica per la materia del noleggio e sulle manifestazioni temporanee al martedì mattina;
- newsletter quindicinale di aggiornamento su novità normative, giurisprudenza, procedure, ecc.;
- pacchetto aggiuntivo di incontri comunali per la formazione dei componenti delle squadre di gestione dell'emergenza e dei controlli durante gli eventi (con quota aggiuntiva forfettaria di € 250,00);
- progetti particolari in alcune materie (es. pubbliche manifestazioni, strutture sanitarie, aree pubbliche, ecc. ).

Al fine di evitare eventuali interruzioni nei servizi forniti o usufruibili, e in particolare l'impossibilità di partecipare agli incontri autogestiti (a partire da quello del 18 gennaio 2019), si invitano i Comuni che intendono aderire al Progetto, ma che non hanno ancora dato conferma, ad inviare ENTRO IL 31 GENNAIO 2019 la COMUNICAZIONE DI ADESIONE secondo una delle seguenti modalità:

- inviando via PEC a comunitrevigiani@pec.it l'apposito modulo che si trova anche in allegato alla presente:
- effettuando la Trattativa Diretta in MEPA (il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana è abilitato in Mepa per il Bando Servizi Categoria "Servizi di supporto specialistico").

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegato programma e della nota di trasmissione.

## Allegati:

Vedi documento

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: info@comunitrevigiani.it

Per essere rimosso dalla newsletter clicca qui